

DISEGNO DI LEGGE N. 13

CONSIGLIO REGIONALE FUCIA  
Atti Consiglio n° 679 II Legislatura

" NORME IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI  
E DI INTERESSE LOCALE".

Approvato dalla Giunta nella seduta del 17/2/1978.

# REGIONE PUGLIA

## RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE "NORME IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI E DI INTERESSE LOCALE".

A norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e del D.P.R. 14 gennaio 1972, n.3, le Regioni a statuto ordinario hanno competenze in materia di Musei di Enti Locali o di interesse locale. Nei confronti di questi Istituti le Regioni possono emanare norme legislative e possono esercitare le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, trasferite in base al suddetto decreto, e decreto n.616/1977.

La Regione Puglia, nel suo costante impegno di un programma sempre più ampio di promozione culturale, si propone di dettare una normativa organica che disciplini il settore dei Musei e stabilisca i criteri fondamentali della politica delle Regioni in questa materia.

Il disegno di legge esprime la volontà del potere pubblico di intervenire con sollecitudine e concretezza in un settore che ha visto la trascuratezza, la sporadicità e l'angustia di finanziamenti da parte delle istituzioni centrali.

La Regione quindi rispondendo ad un suo ben preciso programma di sviluppo culturale, che è poi di progresso civile, per fronteggiare e risolvere l'attuale crisi dei servizi culturali, si propone di fissare criteri ed orientamenti di carattere generale che possano incrementare e sollecitare l'attività e l'iniziativa degli Enti locali sia per quanto riguarda l'istituzione di nuovi Musei sia per il miglioramento di quelli già esistenti.

E' da mettere in rilievo che il patrimonio artistico conservato nei Musei pugliesi, malgrado le non infrequenti manomissioni, è di un valore e di una abbondanza eccezionale. Pertanto risulta ben chiara l'esigenza di un ordinamento legislativo che consenta

./.

# REGIONE PUGLIA

alla Regione di avviare una organica sistemazione dei Musei, sempre in stretta collaborazione con gli Enti locali, rifugendo, in tal modo, dalla tentazione di una direzione centralistica regionale e formulando proposte di intervento con una serie di contributi finanziari da erogare secondo programmi annuali e con carattere continuativo.

Si tratta, in definitiva, di riqualificare il Museo, di individuare i nuovi ruoli e le nuove finalità. Il Museo non deve essere più concepito come un organismo statico, adibito a funzioni di pura conservazione, ma bensì un Istituto di processo culturale, una struttura dinamica ed efficace.

Non luogo di conservazione di beni, ma luogo di dibattito culturale e questo significa puntare su una funzione didattica ed altamente educativa, che si può raggiungere con la frequenza al Museo da parte di masse sempre più numerose di cittadini, e fare di esso un luogo di incontro di discussione, di studio. La Regione promuoverà, a tal fine il coordinamento non solo con gli Enti locali, ma anche con l'Università; con lo Stato e con le organizzazioni scolastiche, culturali e turistiche.

Si ritiene opportuno, infine ricordare che le stesse sedi dei Musei sono per lo più inadeguate anche per una buona esposizione del materiale posseduto. Molti Musei pugliesi sono sprovvisti di una adeguata catalogazione e schedatura delle raccolte e tali deficienze sono ovviamente di grave impedimento nella ricerca scientifica e storica, nella stimolazione di nuove esperienze artistiche e più generalmente, di promozione culturale.

La Regione Puglia, pur nella piena consapevolezza del difficile momento economico-politico, ha ritenuto, con la presente legge, di assumere una posizione ferma e ben chiara su di una problematica così importante e stimolante, se si pensa ai profondi mutamenti e ai vasti processi cui si giunge mediante una democratica organizzazione e diffusione della cultura.

# REGIONE PUGLIA

## PROPOSTA DI LEGGE

### NORME IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.

##### ART. 1

La Regione Puglia promuove, organizza, disciplina i Musei di Enti Locali e di interesse locale e le raccolte storico-artistiche. Regola, inoltre, la loro istituzione nell'ambito della programmazione regionale.

##### ART. 2

I Musei di Enti locali sono Istituti culturali che concorrono alla formazione socio-culturale dei cittadini attraverso:

- la raccolta, la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali di particolare interesse pubblico;
- la ricerca storica, artistica e archeologica;
- la adozione di iniziative volte alla promozione culturale e alla conoscenza dei beni culturali;
- la promozione di attività educativa e culturale anche in raccordo con le altre istituzioni culturali operanti nella Regione.

#### TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEI MUSEI DI ENTI LOCALI

##### ART. 3

Gli Enti locali, per il perseguimento delle finalità di cui

./.

# REGIONE PUGLIA

all'art. 2 adottato per i Musei propri regolamenti conformi alla presente legge e devono:

- esercitare il servizio pubblico in modo regolare e stabile;
- essere dotati di personale professionalmente qualificato, di locali e arredi idonei alla buona conservazione ed esposizione dei materiali.

## ART. 4

I Musei di Enti locali, a seconda della natura, della qualità delle loro collezioni, anche in rapporto alle attività svolte di cui all'art.2, vengono classificati nelle seguenti categorie:

- a) Musei grandi;
- b) Musei minori;

così da garantire una adeguata organizzazione artistica, scientifica, didattica e culturale.

I Musei vengono classificati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

## ART. 5

I Musei grandi devono essere provvisti di:

- a) una direzione;
- b) almeno due conservatori;
- c) servizi di biblioteca, fototeca, laboratorio di restauro o di preparazione.

Il direttore coordina l'attività complessiva del Museo e ne è responsabile.

Il conservatore cura l'attività di raccolta, di conservazione, di studio e di didattica, riguardante specifici settori

# REGIONE PUGLIA

del Museo.

I Musei minori devono essere provvisti di almeno un conservatorio.

## ART. 6

La visita ai Musei di Enti locali è gratuita, tranne in caso di mostre allestite con materiale proveniente da altre raccolte.

## ART. 7

Gli Enti proprietari sono tenuti, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, ad approvare il regolamento e l'organico dei propri Istituti e sottoporli all'esame e ratifica della Regione.

In mancanza di regolamento nessuna <sup>assunzione</sup> ~~applicazione~~ può essere effettuata dagli Enti proprietari.

## ART. 8

Si accede ai ruoli del personale dei Musei di Enti locali o di interesse locale mediante pubblico concorso il cui bando deve essere approvato dagli organi regionali.

Della Commissione giudicatrice fa parte un funzionario dell'Assessorato alla Cultura.

Costituiscono titoli preferenziali il servizio di ruolo comunque prestato in Musei pubblici e la frequenza a corsi gestiti da Enti pubblici e specializzati per la formazione e il

./.

# REGIONE PUGLIA

potenziamento del personale addetto ai Musei.

Gli Enti di cui all'art.1 hanno l'obbligo di bandire pubblico concorso per l'assunzione del personale a titolo stabile entro sei mesi dal giorno in cui si è reso vacante il posto.

## TITOLO III COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI E FUNZIONE DELLA REGIONE

### ART. 9

Gli Enti locali provvedono alla istituzione e al funzionamento dei Musei.

Gli Enti locali possono unirsi in consorzio o associarsi con altri Enti pubblici, religiosi, morali e privati, dando luogo alla formazione di "sistemi museali".

L'Ente locale, qualora non sussistano o non siano attuabili per il Museo istituito o da istituire adeguate condizioni di funzionalità - personale, locali idonei, mezzi di conservazione, servizi didattici e di informazione - deve far parte di un sistema museale consorziale o associativo.

Il centro del sistema museale realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai Musei associati, ne coordina l'attività, assicura ai Musei aderenti il buon andamento dei servizi anche con l'intervento del personale direttivo e tecnico necessario, cura i rapporti con i competenti Uffici regionali e statali.

### ART. 10

Gli Enti locali sono tenuti a stanziare nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo

./.

# REGIONE PUGLIA

dei Musei gestiti in forma diretta o associata. In particolare assicurano stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, allo espletamento dei servizi ed all'attuazione dei programmi di ricerca, di animazione e di attività culturale.

Gli Enti locali possono stipulare convenzioni al fine di consentire lo scambio del personale specializzato, l'uso di particolari servizi museali, nonché, previa autorizzazione della Regione, il deposito temporaneo di cose mobili di loro proprietà, anche a titolo di reciprocità.

## ART. 11

La Regione adotta le iniziative e concede, nell'ambito di uno specifico piano, contributi necessari per:

- a) l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei Musei di Enti locali o di interesse locale e di loro eventuali con sorzi;
- b) la conservazione, l'integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nei Musei di Enti locali o di interesse locale nei cui confronti la Regione esercita anche le funzioni di tutela;
- c) l'incremento e il miglioramento delle collezioni, ivi compresi la catalogazione e la riproduzione fotografica del materiale, nonché l'impiego di mezzi di comunicazione audiovisivi e di nuove tecniche di animazione e di documentazione;
- d) l'attuazione di iniziative volte a caratterizzare i Musei di Enti locali o di interesse locale come centri di azione culturale e sociale;

./.

# REGIONE PUGLIA

- e) la realizzazione di iniziative scientifiche, informative e didattiche nell'ambito dei Musei con particolare riferimento agli Istituti di ricerca, di studio e documentazione di interesse locale o regionale;
- f) la preparazione e la pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi ed ogni altro strumento di informazione;
- g) l'armonizzazione dei piani di sviluppo dei Musei con le attività promosse dalla Regione, anche in relazione al diritto allo studio;
- h) il coordinamento dell'organizzazione e la promozione di mostre di materiale artistico, storico e scientifico;
- i) la formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico dei Musei.

Nell'ambito delle funzioni di tutela di cui al precedente punto b) , la Regione ha facoltà di fare trasportare e temporaneamente custodire in altri Istituti di Enti locali cose mobili appartenenti alle raccolte di Musei, al fine di assicurarne la conservazione e l'integrità.

## ART. 12

La Regione al fine di assicurare l'istituzione e la ristrutturazione dei Musei degli Enti locali, interviene con contributi fino ad un massimo del 75% della spesa riconosciuta ammissibile per opere edilizie, acquisto di beni e attrezzature, e per miglioramenti.

Le domande degli Enti interessati alla concessione del contributo devono pervenire entro il 31 marzo di ogni anno corredate dalla necessaria documentazione tecnica e dal preventivo di spesa.

Le domande relative all'anno 1978 devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della seguente legge.

./.

# REGIONE PUGLIA

## ART.13

La Regione, sentita la competente Commissione consigliare, può concedere contributi a favore di Enti pubblici e Musei di interesse locale, aperti gratuitamente al pubblico e che operino per conseguire le finalità di cui alla presente legge.

## ART.14

La Regione provvede alla concessione di contributi con apposito piano annuale predisposto dall'Assessorato alla Cultura e approvato dalla Giunta dopo il parere della competente Commissione consigliare.

## ART.15

Gli Enti beneficiari del contributo devono fornire alla Giunta Regionale la documentazione dell'impiego del contributo stesso, assieme al rendiconto, entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario a cui si riferisce il contributo concesso.

## ART. 16

Ai fini dell'applicazione della presente legge in particolare degli artt.11 - 12 - 13, la Giunta Regionale si avvale di un apposito comitato tecnico consultivo per i Musei composto da:

- a) l'Assessore Regionale alla Cultura o un suo delegato con funzione di Presidente;
- b) cinque rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI regionale;
- c) tre rappresentanti designati dall'Upi regionale;

./.

# REGIONE PUGLIA

- d) quattro direttori o conservatori, di cui uno di Museo di interesse locale;
- e) un rappresentante delle Accademie;
- f) quattro esperti fra il personale delle Sovrintendenze e dell'Università;
- g) tre consiglieri designati dal Consiglio Regionale.

Un funzionario dell'Assessorato alla Cultura, designato dall'Assessore regionale competente, esercita le funzioni di segretario.

Il Comitato è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica tre anni.

## ART. 17

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento di ~~£. 500.000.000~~ <sup>£. 5</sup> sul cap. 3 <sup>1/2</sup> del bilancio regionale 1978, riveniente dal fondo globale.

# REGIONE PUGLIA

aggiungere il seguente articolo

- ART. 18 -

Al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978  
Parte 2<sup>^</sup> - S pesa - sono introdotte le seguenti variazioni:

## VARIAZIONI IN AUMENTO

### Rubrica 13<sup>^</sup> - CULTURA

Cap. 323 Bis - "Interventi per la  
salvaguardia di Mu  
sei di Enti locali  
o di interesse lo-  
cale"

BILANCIO DI COMPETENZA	BILANCIO DI CASSA
<u>500.000.000</u>	<u>500.000.000</u>


## VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE

Cap. 349 - "Fondo per il finanzia  
mento di spese corren-  
ti derivanti da leggi  
regionali in corso di  
adozione"

- 527 "Interventi per  
la salvaguardia  
dei beni cultura  
li, storici ed ar  
cheologici" (parte)

<u>500.000.000</u>	<u>500.000.000</u>
--------------------	--------------------

2/2/78



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso al 0 Commissione Consti-  
liare permanente n. \_\_\_\_\_